



REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI DI ARCHEOLOGIA VENEZIA

Art. 1 Costituzione del Centro

È costituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici (da ora in avanti DSU o anche Dipartimento) dell'Università Ca' Foscari Venezia (da ora in avanti Ateneo o anche Ca' Foscari) il "Centro Studi di archeologia Venezia", di seguito nominato "Centro". Al Centro si farà riferimento con l'acronimo CESAV accompagnato dal Logo.

Art. 2 Finalità

Il Centro, ha le seguenti finalità:

1. Promuovere e incentivare le ricerche e gli studi di archeologia in tutti i suoi aspetti (ricerca sul campo, analisi dei materiali, teoria e metodi della ricerca archeologica, valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico, archeologia pubblica e partecipata), ponendo in sinergia le diverse competenze e i diversi approcci presenti nel DSU.
2. Promuovere attività di formazione e offrire un supporto scientifico alla didattica DSU di ambito archeologico.
3. Supportare attività didattiche avanzate quali *summer schools*, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, di dottorato e di Master universitario, in collaborazione con le altre strutture dell'Università Ca' Foscari Venezia finalizzate a tale scopo.
4. Favorire l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica di ambito archeologico.
5. Eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni.
6. Favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle ricerche e delle attività svolte dal Centro.
7. Promuovere a tutti i livelli la divulgazione della ricerca cafoscarina di ambito archeologico (Terza missione).

Art. 3 Membri e membri onorari

1. Sono membri di diritto del Centro (membri ordinari) i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del DSU che abbiano partecipato alla fase costituente, impegnati in attività di ricerca e di didattica in archeologia attraverso ricerche condotte sul campo.
2. Possono divenire membri ordinari del Centro i docenti e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del DSU, nonché i docenti e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato di altri Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia che ne facciano domanda, attraverso la quale si evinca un'effettiva e comprovata attività in campo archeologico. Le domande di adesione vanno rivolte al Direttore del Centro e vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
3. Sono membri onorari, e continuano a partecipare di diritto alla vita del Centro, i membri già ordinari che abbiano conseguito il trattamento di quiescenza. E' sufficiente una dichiarazione di volontà in tal senso da parte del membro rivolta al Direttore, che ne dà informazione all'Assemblea.



4. I membri ordinari e i membri onorari sono autorizzati a svolgere su libera iniziativa attività pertinenti con le finalità del Centro (in campo scientifico, didattico, professionale), utilizzandone il Logo, previa comunicazione al Direttore.
5. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dal Membro.

Art. 4 - Affiliati

1. Possono essere affiliati al Centro, presentando domanda al Direttore corredata da curriculum e dopo approvazione del Direttivo e delibera dell'Assemblea:
 - a. Docenti, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia, collaboratori del DSU o di altri Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari o di altre Università e Istituti di ricerca nazionali e internazionali;
 - b. esperti esterni.
2. L'affiliazione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'Affiliato.
3. Gli affiliati possono venire di volta in volta autorizzati dall'Assemblea o, in casi di urgenza dal Direttivo, a fare uso del Logo del Centro per attività congrue con le finalità del Centro stesso.
4. In casi gravi e motivati l'Assemblea può revocare l'adesione di un affiliato, fermo il diritto al contraddittorio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e previa approvazione del Direttivo.
5. I membri affiliati partecipano all'Assemblea Plenaria senza diritto di voto.

Art. 5 - Partner

1. L'Assemblea, su proposta motivata di uno dei suoi membri può approvare l'instaurazione di rapporti di partenariato con:
 - a. Centri o laboratori di analoga natura afferenti a Ca' Foscari o ad altre Università;
 - b. Istituti di ricerca, italiani o stranieri;
 - c. Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in coerenza con le finalità del Centro.
2. Il partenariato al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dal Partner o del Centro, secondo le modalità indicate al successivo comma 3.
3. In casi gravi e motivati l'Assemblea può sciogliere un rapporto di partenariato, fermo il diritto del contraddittorio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sentito il Consiglio Direttivo.
4. I partner partecipano all'Assemblea Plenaria senza diritto di voto.

Art. 6 - Risorse

1. Il Centro può eventualmente disporre delle seguenti risorse:
 - a. risorse poste a disposizione dal DSU, se previste con delibera del Consiglio di Dipartimento, dagli organi dell'Ateneo o da altri soggetti istituzionali di carattere pubblico;
 - b. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, in ragione di specifici accordi con il DSU;
 - c. proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali e internazionali;



- d. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
 - e. risorse messe a disposizione da altri enti e istituzioni, dai membri, dagli affiliati e dai partner, nonché donazioni e contribuzioni individuali di Enti pubblici e privati (nazionali e internazionali);
 - f. finanziamenti ottenuti attraverso le procedure di Art Bonus che comportano benefici fiscali.
2. In ogni caso l'attribuzione di risorse non conferisce ai soggetti esterni il diritto di condizionare il programma delle attività e delle iniziative del Centro, le quali sono liberamente e autonomamente da esso programmate, fermi restando, naturalmente, gli obblighi formali connessi ai finanziamenti di carattere pubblico o istituzionale.
 3. La gestione delle risorse economiche è affidata al DSU. Alle risorse destinate per il Centro è data evidenza in una voce specificamente dedicata del fondo di funzionamento del Dipartimento. Il Segretario del Dipartimento verificherà se la gestione dei fondi e delle attività del Centro necessita di individuare personale aggiuntivo a gravare sui fondi del Centro stesso.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Centro:

1. Il Direttore
2. L'Assemblea e le sue articolazioni
3. Il Direttivo

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro in tutte le sedi in cui tale rappresentanza si renda necessaria.
2. Il Direttore è eletto tra i membri ordinari del DSU dal Direttivo. Il Direttore è nominato con decreto dal Direttore del DSU e rimane in carica 3 anni, rinnovabili consecutivamente per una volta.
3. Il Direttore:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea, l'Assemblea Plenaria e il Direttivo;
 - b. coordina l'attività scientifica del Centro;
 - c. cura, di concerto con il Direttivo e l'amministrazione del DSU, l'attuazione dei programmi scientifici e delle iniziative pubbliche decise dall'Assemblea; cura le relazioni con Enti e Istituzioni esterni, finalizzate allo svolgimento dell'attività scientifica del Centro; presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro;
 - d. mantiene i rapporti del Centro con il Direttore del DSU. Una volta all'anno consegna al direttore del DSU un resoconto contenente: attività del Centro, futuri progetti, impiego delle risorse.
4. Il Direttore designa, tra i membri del Direttivo afferenti al DSU, il Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La carica di Vicedirettore cessa con quella del Direttore.

Art. 9 - L'Assemblea

1. Dell'Assemblea fanno parte i membri (ordinari e onorari) del Centro. Essa si riunisce su convocazione del Direttore (o, in caso di impossibilità su convocazione



- del Vice-direttore o, in subordine, del membro più anziano), almeno una volta all'anno, e in generale tutte le volte che se ne presenti la necessità.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel computo per determinare la maggioranza, non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente previsto dal presente Regolamento.
 3. L'Assemblea:
 - a. elegge i membri del Direttivo (v. Art. 10);
 - b. delibera in merito alle richieste e di affiliazione al Centro, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, e di instaurazione con esso di rapporti di partenariato di cui al precedente art. 5;
 - c. emana parere vincolante, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica al presente Regolamento (v. Art. 11 par. 2);
 - d. delibera sulle richieste che vengano portate alla sua attenzione, per il tramite del Direttivo, del Direttore del DSU e degli uffici del Dipartimento stesso;
 - e. valuta lo stato dei lavori e le indicazioni ricevute dal Direttivo;
 - f. discute, approva ed implementa il programma di lavoro annuale, tenendo conto delle proposte pervenute dall'Assemblea Plenaria;
 - g. l'Assemblea può revocare l'adesione di un affiliato, fermo il diritto al contraddittorio, o sciogliere un rapporto di partenariato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sentito il Consiglio Direttivo. (v. Art. 4.4 e 5.3).
 4. L'Assemblea Plenaria costituisce un'articolazione dell'assemblea di cui fanno parte i Membri ordinari, i Membri onorari, gli Affiliati e i Partner. L'Assemblea Plenaria ha luogo, su convocazione del Direttore (o, in caso di impossibilità su convocazione del Vice-direttore o, in subordine, del membro più anziano), almeno una volta all'anno, e più in generale tutte le volte che se ne presenti la necessità.
 5. L'Assemblea Plenaria fa proposte in merito:
 - a. al programma di lavoro;
 - b. alle relazioni con i partner e alle collaborazioni esterne, nonché in merito alla scelta dei membri incaricati di tali relazioni;
 - c. all'affiliazione al Centro e all'instaurazione di rapporti di partenariato con altri centri, Enti, etc.;
 - d. alla modifica del presente Regolamento;
 - e. al disegno e all'utilizzazione del Logo e all'assolvimento dei relativi obblighi;
 - f. alla costituzione e alla gestione del sito web del Centro ed alle attività svolte in rete.
 6. I membri onorari partecipano all'Assemblea Plenaria, che tiene conto della loro opinione espressa su qualunque problema all'ordine del giorno. I membri onorari, gli affiliati e i partner, non hanno diritto di voto, e non sono calcolati ai fini del conseguimento del quorum.
 7. Le proposte dell'Assemblea plenaria devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei partecipanti.



Art. 10 - Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da cinque membri: il Direttore e quattro membri, di cui almeno due appartengono al DSU, tra cui è individuato il Vice-Direttore. Il Direttivo resta in carica 3(tre) anni; i singoli membri sono eventualmente rieleggibili ma non più di una volta consecutivamente.
2. I membri del Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i membri afferenti al Centro.
3. Il Direttivo:
 - a. dà esecuzione al programma stabilito dall'Assemblea mediante l'attivazione dell'Assemblea Plenaria e mediante ogni altra iniziativa a ciò idonea. Individua ed elabora progetti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria;
 - b. si occupa di diffondere tra tutti i membri e gli affiliati le informazioni utili alle iniziative del Centro e alla presa di decisioni;
 - c. mantiene i rapporti con i partner e con altri Centri, laboratori ed Enti operanti nell'Ateneo e nel territorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Assemblea Plenaria;
 - d. delibera le spese per l'attività ordinaria del Centro;
 - e. approva la revoca dell'adesione di un affiliato o lo scioglimento di un rapporto di partenariato (v. Art. 4.4, 5.3, 9.4 lett. g).
4. Il ruolo di membro del Direttivo è incompatibile con quello di Direttore del DSU.
5. Le elezioni del Direttivo si svolgono ogni tre anni nel mese di ottobre. In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri, entro un mese viene convocata l'Assemblea per le nuove elezioni.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

1. Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di DSU.
2. L'iniziativa di modifica del presente Regolamento spetta all'Assemblea Plenaria o al Direttore o al Direttivo. Le modifiche sono deliberate, previo parere vincolante dell'Assemblea, dal Consiglio del DSU.
3. Lo scioglimento del Centro può essere deliberato dal Consiglio di DSU.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di funzionamento del DSU.